



Provincia di Imperia

REGOLAMENTO INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA' INCARICHI E PER LA DISCIPLINA DEL POTERE SOSTITUTIVO DEGLI ORGANI NEL CONFERIMENTO DI INCARICHI NULLI AI SENSI DEL D.LGS N. 39/2013

Art. 53 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. - articolo 18 D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm. - L. 190/2012 e ss.mm.

- Art. 1** Oggetto e Finalità
- Art. 2** Ambito di applicazione
- Art. 3** Abitualità e professionalità dell'incarico
- Art. 4** Conflitto di interessi
- Art.5** Incarichi preclusi a tutti i dipendenti
- Art. 6** Incompatibilità
- Art. 7** Attività e incarichi compatibili
- Art. 8** Obblighi precedenti al conferimento dell'incarico
- Art. 9** Criteri e procedure per le autorizzazioni e per il conferimento degli incarichi extraistituzionali
- Art. 10** Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici
- Art. 11** Procedura di autorizzazione
- Art. 12** Limiti all'autorizzazione
- Art. 13** Comunicazioni
- Art.14** Procedura per la dichiarazione di nullità e di decadenza e di inconferibilità degli incarichi conferiti in violazione del D. Lgs. n. 39/2013
- Art. 15** Procedura per il conferimento degli incarichi da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo
- Art. 16** Responsabilità e sanzioni
- Art. 17** Procedura di recupero
- Art. 18** Disposizioni finali ed entrata in vigore

ALLEGATI / MODULISTICA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 31/08/2015

Art. 1 – Oggetto e Finalità

1. Questo regolamento, redatto ai sensi dell'art. 53, comma 3-bis del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 42 lett. a) della Legge 06/11/2012 n. 190, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nonché dall'articolo 18 del D.Lgs n. 39 del 8 aprile 2013 e ss.mm. ii., disciplina e individua:
 - gli incarichi e le attività non consentiti ai dipendenti della Provincia di Imperia e gli incarichi non conferibili dagli organi della medesima Provincia;
 - le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi di cui al D. Lgs n. 39/2013 nel periodo in cui, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del medesimo D. Lgs. 39/2013, agli organi titolari viene interdetta la possibilità di conferimento.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Gli organi della Provincia non possono conferire incarichi in violazione alle disposizioni di cui al D.lgs n. 39/2013. Nel caso di violazione delle predette disposizioni, l'affidamento è nullo e all'organo che vi ha dato causa è interdetto il conferimento dell'incarico per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di comunicazione della nullità.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a segnalare i casi di violazione delle disposizioni del D.Lgs n. 39/2013 all'Autorità nazionale anticorruzione e alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
3. I dipendenti non possono svolgere incarichi retribuiti e a titolo gratuito che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Ente.
4. Per incarichi retribuiti si intende tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto sotto qualsiasi forma un compenso.
5. Oltre agli incarichi conferiti in violazione del D.Lgs. n. 39/2013, sono vietati:
 - ai dipendenti a tempo pieno e con prestazione lavorativa superiore al 50% gli incarichi retribuiti e conferiti a titolo gratuito che presentano le caratteristiche di abitudine, professionalità e conflitto di interessi indicati ai successivi articoli 3 e 4;
 - ai dipendenti con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50% gli incarichi retribuiti e conferiti a titolo gratuito che presentano le caratteristiche del conflitto di interessi indicate al successivo articolo 4;
 - ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a prescindere dal regime dell'orario di lavoro gli incarichi retribuiti e conferiti a titolo gratuito che presentano le caratteristiche indicate al successivo articolo 5;
 - gli incarichi di direzione di settore deputato alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;
 - ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorative o professionali presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'ente.

6. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione sono nulli con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accettati ed è fatto divieto ai soggetti privati che hanno conferito i predetti incarichi di contrattare con la Provincia di Imperia per i successivi tre anni.
7. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla disciplina delle incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165 e ss.mm. e ii e delle cause ostative al conferimento degli incarichi previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 3 – Abitualità e professionalità dell'incarico

1. L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo.
2. Presentano i caratteri della professionalità gli incarichi anche temporanei che nell'anno solare richiedono un impegno continuativo, tenuto conto della natura e della remunerazione dell'incarico.
3. Sono esclusi dal divieto di cui al precedente articolo 2, comma 5, ferma restando la necessità dell'autorizzazione e salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001:
 - a. l'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del D.P.R. n. 3/1957;
 - b. i casi in cui disposizioni di legge espressamente consentano o prevedano per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate;
 - c. l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
 - d. altri casi speciali oggetto di valutazione nell'ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale.

Art. 4– Conflitto di interessi

1. Sono in conflitto di interessi gli incarichi :
 - che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore;
 - che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;
 - che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
 - che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;

- che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocummento all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio;
 - per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti;
 - che pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse;
 - in generale, che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
2. La valutazione circa la situazione di conflitto di interessi è svolta dall'amministrazione tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Art. 5 – Incarichi preclusi a tutti i dipendenti

1. Sono preclusi a tutti i dipendenti, a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro:
- a. gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro.
 - b. gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego.
 - c. gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno solare.
 - d. gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell'ufficio, salvo che l'utilizzo non sia espressamente

autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito dall'amministrazione.

- e. gli incarichi a favore di dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale, salve le deroghe autorizzate dalla legge (art. 1, comma 56 *bis* della l. n. 662/1996 e ss. mm. e ii).
- f. comunque, tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dal D.L.gs n. 165 del 2001 (art. 53, comma 6, lett. da a) a *f-bis*); commi 10 e 12 per gli incarichi a titolo gratuito). Nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo.

Art. 6 – Incompatibilità

1. Sono incompatibili con l'impiego pubblico, fatte salve le deroghe espressamente previste dalle norme vigenti, le seguenti attività quando il dipendente ha un rapporto di lavoro con l'Amministrazione di durata superiore al 50% dell'orario lavorativo ordinario (36 ore):
 - a. l'esercizio del commercio;
 - b. l'esercizio dell'industria;
 - c. lo svolgimento di attività professionali;
 - d. l'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati o di Pubbliche Amministrazioni;
 - e. l'accettazione di cariche in società a scopo di lucro;
 - f. qualunque altra attività esterna caratterizzata da continuità e professionalità;
 - g. qualunque attività, che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, possa generare situazione, anche solo apparente, di conflitto di interesse.
2. Fermo restando che compete al responsabile del servizio interessato la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, non sono comunque consentite ai dipendenti, anche a tempo parziale, attività o prestazioni lavorative, da svolgere a favore di enti o privati, che abbiano per oggetto consulenze, attività istruttorie, rilascio di pareri o valutazioni di carattere tecnico, presentazione di istanze, di comunicazioni o di segnalazioni di inizio attività, comunque denominate, dirette all'Ente.
3. I dipendenti della Provincia possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
4. Trattandosi di compiti e doveri di ufficio, che il dipendente è tenuto a svolgere durante l'orario di lavoro, non possono inoltre essere oggetto di incarico:
 - le attività o prestazioni che rientrano in compiti d'ufficio o del servizio cui è assegnato il dipendente;

- le attività o prestazioni rese in connessione con la carica o in rappresentanza dell'Amministrazione.
5. Si considerano rese in rappresentanza dell'Amministrazione le prestazioni nelle quali il dipendente agisce per conto della Provincia, rappresentando la sua volontà e i suoi interessi, anche per delega o mandato ricevuto da organi della stessa.

Art. 7 - Attività e incarichi compatibili

1. In generale il dipendente, purché preventivamente autorizzato dall'Amministrazione, può:
 - a. svolgere incarichi retribuiti, occasionali e saltuari, a favore di soggetti pubblici e privati nella misura in cui non interferiscano in alcun modo con l'attività lavorativa presso la Provincia;
 - b. assumere cariche, compensate o gettonate, in società sportive, ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale;
 - c. partecipare a commissioni di concorso o ad altri collegi presso pubbliche amministrazioni.
2. Non sono soggetti ad autorizzazione, anche se compensati, ma devono comunque essere preventivamente comunicati all'Amministrazione:
 - le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - l'esercizio del diritto di autore o inventore;
 - la partecipazione a convegni e seminari;
 - gli incarichi per i quali è corrisposto soltanto il rimborso di spese documentate;
 - gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati e in aspettativa non retribuita.

Art. 8 – Obblighi precedenti al conferimento dell'incarico

1. Tutti i conferimenti di incarichi da parte degli organi della Provincia presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti pubblici o privati in controllo pubblico, devono essere preceduti dalla dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni normative dei soggetti a cui l'incarico sarà conferito. La dichiarazione deve essere resa ai sensi dell' art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n 445, secondo gli schemi allegati al presente regolamento, e deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.
2. La dichiarazione di cui al presente articolo deve essere presentata anche nel corso dell'incarico, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio. La presentazione della dichiarazione, entro i termini prima indicati, è condizione per l'acquisizione e permanenza dell'efficacia dell'incarico.

Art. 9 – Criteri e procedure per le autorizzazioni e per il conferimento degli incarichi extra istituzionali

- 1 L'Amministrazione, ai fini del conferimento dell'incarico istituzionale e/o della concessione dell'autorizzazione, per il tramite del dirigente di riferimento e del dirigente del settore competente in materia di personale, valuta la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti interessati. Il controllo è effettuato anche nel corso del rapporto, con cadenza annuale e su richiesta.
- 2 Ai fini della concessione dell'autorizzazione e/o del conferimento dell'incarico extra istituzionale, l'Amministrazione, per il tramite del dirigente di riferimento e del dirigente del settore competente in materia di personale, valuta:
 - l'assenza di incompatibilità e di conflitto, anche potenziale, di interessi tra l'attività specifica per lo svolgimento della quale il dipendente chiede l'autorizzazione e l'attività istituzionale. A tale proposito il Responsabile del Servizio del settore a cui il dipendente è assegnato fornisce attestazione obbligatoria e circostanziata in merito all'assenza di tali condizioni;
 - se il tempo e l'impegno necessari per lo svolgimento dell'incarico o della carica possono consentire al dipendente un completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio o comunque non influenzare negativamente il loro svolgimento. Si tiene conto anche delle attività già autorizzate, degli incarichi dati direttamente dalla stessa Amministrazione e degli incarichi comunicati dall'interessato e non soggetti ad espressa autorizzazione.
 - il compenso e le indennità che saranno corrisposte. Il parametro, da assumere come limite annuo, è, di norma, pari al 40% dello stipendio annuo lordo della qualifica di appartenenza del dipendente. Il suddetto limite è riferito all'entità complessiva degli incarichi svolti nell'anno solare.
- 3 L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000. La dichiarazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione in "Amministrazione Trasparente".
- 4 Il dipendente deve dichiarare per iscritto tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della insussistenza di ragioni di incompatibilità, inconfiribilità, di conflitto, anche potenziale, di interessi, tra il proprio ruolo nell'ente di appartenenza e il contenuto dell'incarico.
- 5 Se la situazione di incompatibilità, inconfiribilità, di conflitto, anche potenziale, di interessi, emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità, inconfiribilità, di conflitto, anche potenziale, di interessi, emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione della corruzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e procede a norma del successivo articolo 14 del presente regolamento.
- 6 L'Amministrazione, per il tramite del dirigente del settore competente in materia di personale, verifica che:

- a. negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento e le cause di incompatibilità;
 - b. i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;
 - c. nei contratti di assunzione del personale, di cui al combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D.L.gs n. 165 del 2001 e ss. mm. e ii. e dell'art. 21, comma 1, del D.L.gs n. 39 del 2013 e ss.mm. e ii. sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.
- 7 Ogni dirigente verifica che nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di competenza, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e che sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa tale situazione.

Art. 10 - Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

- 1 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013 e ss.mm. e ii., l'Amministrazione, per il tramite del dirigente competente in materia di personale o del dirigente che ha la gestione del servizio, secondo la rispettiva competenza, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:
- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
 - all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
 - all'atto dell'assegnazione di dipendenti a :
 - a. commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, anche con compiti di segreteria;
 - b. uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
 - c. commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013).

3. Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'Amministrazione:
 - si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
 - applica le misure previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
 - provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.
4. Il dirigente competente inserisce espressamente negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi, negli avvisi, nei bandi e nelle comunicazioni relativi alle commesse le condizioni ostative al conferimento e propone i necessari adeguamenti ai regolamenti dell'ente sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

Art. 11 - Procedura di autorizzazione

1. Il dipendente che intenda assumere un incarico deve presentare domanda scritta al dirigente del settore competente in materia di personale per il rilascio dell'autorizzazione almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'incarico medesimo.
2. In calce alla domanda deve essere riportato il parere espresso dal Dirigente del settore di assegnazione, comprensivo dell'attestazione di insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo al dipendente e/o soggetto interessato e della compatibilità dell'incarico con i compiti d'ufficio e con le esigenze organizzative in riferimento anche all'impegno richiesto dall'incarico medesimo. Per i Dirigenti il parere viene espresso dal Segretario Generale.
3. Nella domanda il dipendente deve:
 - a) indicare**
 - l'oggetto dell'incarico, con la precisa descrizione del contenuto dello stesso;
 - il soggetto, con relativo codice fiscale, a favore del quale intende svolgere l'incarico, allegando la richiesta di quest'ultimo;
 - le modalità di svolgimento;
 - la quantificazione, in via presuntiva, del tempo e dell'impegno richiesto;
 - il compenso lordo previsto o presunto;
 - b) dichiarare**
 - che l'incarico non rientra tra i compiti dell'Ufficio e del Servizio di assegnazione;
 - che non sussistono motivi ostativi e di incompatibilità ai sensi di quanto previsto nella presente regolamentazione;
 - che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro, senza utilizzo di beni, mezzi e attrezzature di proprietà dell'amministrazione;
 - che si impegna, in ogni caso, ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio.
4. L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del settore competente in materia di personale e, se il richiedente è un dirigente, dal Segretario Generale.
5. Il Dirigente competente può chiedere ulteriori elementi di valutazione all'interessato, ovvero al soggetto a favore del quale la prestazione viene resa o, comunque, ai soggetti che ritenga utile interpellare a tal fine e deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla ricezione.

6. Per il personale che presta a qualunque titolo servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, l'autorizzazione è rilasciata dall'amministrazione di appartenenza previo nulla osta dell'amministrazione presso cui è in servizio. In tal caso il termine entro cui l'amministrazione di appartenenza deve provvedere è di 45 giorni.
7. Decorso i termini di cui ai commi 5 e 6, l'autorizzazione:
 - a. si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, a meno che non sia stato rilasciato all'amministrazione di appartenenza il nulla osta dell'amministrazione in cui il dipendente presta servizio;
 - b. si intende definitivamente negata in ogni altro caso. Qualora il dipendente ne chieda motivazione, la stessa deve essere data per iscritto entro trenta giorni.
8. I termini di cui ai precedenti commi 5 e 6 decorrono dalla ricezione della domanda completa di tutti gli elementi e dichiarazioni dettagliati al comma 3.
9. Non saranno rilasciate autorizzazioni generiche per attività non esplicitate, per periodi e durata generici. L'autorizzazione sarà rilasciata per singolo incarico.
10. La decisione dell'organo preposto, avente carattere autorizzatorio o di diniego dell'autorizzazione, viene resa nota al personale richiedente e inviata per conoscenza all'Ente interessato all'incarico.

Art. 12 - Limiti all'autorizzazione

1. Il dipendente non può svolgere incarichi che lo impegnino complessivamente per più di 12 ore settimanali e di 25 ore nel corso di ciascun mese. Le modalità di articolazione dell'incarico nel limite massimo sopra citato devono essere concordate con il Dirigente di Settore o con il Segretario Generale per il personale titolare di funzioni dirigenziali, ferme restando eventuali condizioni apposte nel provvedimento autorizzatorio.
2. Il dipendente che sta compiendo il periodo di prova di cui all'art. 14 bis del C.C.N.L. non può essere autorizzato prima del decorso, con esito positivo, del periodo stesso.
3. I limiti orari di cui al primo comma possono essere eccezionalmente derogati in caso di incarichi presso enti pubblici, anche economici, o altri organismi preposti alla gestione dei servizi pubblici locali, nel caso venga accertato un interesse da parte della stessa Provincia al conferimento dell'incarico.

Art. 13 – Comunicazioni

1. Il dipendente autorizzato allo svolgimento d'incarico extra istituzionale ha l'obbligo di comunicare al Dirigente competente in materia di personale l'ammontare del compenso, entro 15 giorni dalla sua erogazione.
2. Il Dirigente del settore competente in materia di personale comunica in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti, anche a titolo gratuito, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

Art.14 - Procedura per la dichiarazione di nullità e di decadenza e di inconferibilità degli incarichi conferiti in violazione del D. Lgs. n. 39/2013

1. In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs n. 39 del 2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, qualora abbia conoscenza, anche su segnalazione di terzi, dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dello stesso di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs.n.39/2013 e/o all'articolo 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 ovvero di una dichiarazione mendace, provvede con immediatezza a contestare tali situazioni agli interessati ed invia copia della contestazione all'organo che ha conferito l'incarico.
3. La contestazione, adeguatamente motivata e notificata a norma di legge, assegna all'interessato un termine idoneo perentorio di quindici giorni per presentare eventuali sue difese.
4. Decorso inutilmente il predetto termine ovvero qualora le difese presentate siano considerate non idonee per ritenere infondata la contestazione, il responsabile provvede, entro i successivi dieci giorni, con apposito decreto motivato a dichiarare, secondo le diverse fattispecie accertate:
 - a. la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
 - b. la decadenza dell'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo;
 - c. la inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di notifica dello stesso decreto al soggetto interessato.
5. Nel decreto, da notificarsi a norma di legge all'interessato nonché da comunicare all'organo che ha conferito l'incarico, ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi comunque interessati, devono essere indicati i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali esperibili contro lo stesso ed i relativi termini di attivazione.
6. Dalla data di notifica del decreto all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo decorre il periodo di interdizione di tre mesi durante il quale allo stesso organo è precluso l'esercizio del potere di conferire tutti gli incarichi di sua competenza a norma dell'articolo 18 comma 2 del D. Lgs n. 39/2013.
7. I decreti sono pubblicati, in ordine cronologico di adozione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questa Provincia e sono comunicati ai soggetti che hanno conferito e a cui sono stati conferiti gli incarichi dichiarati nulli, nonché al soggetto titolare del potere sostitutivo.
8. Il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a segnalare i casi di possibile violazione delle disposizioni del D.Lgs n. 39/2013 all'Autorità nazionale anticorruzione e alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Art. 15 - Procedura per il conferimento degli incarichi da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo

1. Durante il periodo di interdizione del soggetto titolare del potere di conferire gli incarichi dichiarati nulli per violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013, il relativo potere sostitutivo é attribuito:
 - per gli incarichi di competenza del Presidente, al Vice-Presidente; nel caso in cui il Vice-Presidente sia assente anche temporaneamente o impedito o in posizione di conflitto di interessi, al consigliere che ha riportato la cifra elettorale ponderale più alta;
 - al segretario generale, per gli incarichi di competenza dei dirigenti; nel caso in cui il segretario generale sia assente anche temporaneamente o impedito o in posizione di conflitto di interessi o abbia conferito l'incarico dichiarato nullo, al vice segretario; nel caso in cui il vice segretario sia il titolare da sostituire, al segretario generale;
 - Per le nomine effettuate dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 42 lett. m) del d.lgs. 267/00, in caso di affidamento nullo, il Presidente o un suo delegato svolgerà la funzione di rappresentante del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni limitatamente alla durata dell'interdizione dell'organo competente alle nomine.

Art. 16 - Responsabilità e sanzioni

1. L'incarico retribuito conferito da una Pubblica Amministrazione a dipendente della Provincia di Imperia senza la preventiva autorizzazione di quest'ultima, fatte salve le specifiche sanzioni previste dalla normativa vigente, determina la nullità di diritto del provvedimento e comporta che l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'Amministrazione conferente, deve essere trasferito alla Provincia medesima ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti, fatta salva la normativa vigente in materia.
2. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
3. Lo svolgimento, da parte di dipendente della Provincia di Imperia, di incarico retribuito presso amministrazione pubblica o soggetto privato senza osservare le procedure di autorizzazione di cui al presente regolamento costituisce, in ogni caso, infrazione disciplinare.

Art. 17 – Procedura di recupero

1. Entro 7 (sette) giorni dall'accertamento della nullità, il Responsabile per la prevenzione della corruzione trasmette gli atti al Dirigente che ha autorizzato o conferito l'incarico ovvero, nel caso di incarichi conferiti a un Dirigente, al Segretario Generale, ovvero, nel caso di incarichi ad altri soggetti conferiti dagli organi della Provincia, al Dirigente del Settore responsabile del servizio finanziario per il recupero delle somme eventualmente già erogate in forza dell'incarico conferito di cui sia stata accertata la nullità.
2. Entro i 7 (sette) giorni successivi dall'avvenuto recupero delle somme di cui al comma 1, il Dirigente dà comunicazione dell'avvenuto introito al Presidente, al Collegio dei Revisori e, se riguarda personale dirigente, al Nucleo di Valutazione.

Art. 18 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il Responsabile del settore competente in materia di personale ed il Segretario Generale possono, con provvedimento motivato, sospendere o revocare le autorizzazioni di rispettiva competenza concesse ai dipendenti per lo svolgimento di incarichi ed attività.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio.
3. Per tutto quanto non disciplinato dai seguenti articoli, si applicano le disposizioni contenute nella normativa e nella contrattualistica vigenti e nel Codice di Comportamento dei dipendenti provinciali approvato con deliberazione di G.P. n. 16 del 30 gennaio 2014.
4. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari della Provincia di Imperia con esso incompatibili ed è fatto obbligo a ciascun dirigente, per le materie di competenza, di proporre all'organo competente le conseguenti modifiche da apportare ai regolamenti della Provincia di Imperia.

**MODULO RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICHI
EXTRAISTITUZIONALI**

**Spett. le
Amministrazione Provinciale
Ufficio Personale
SEDE**

Oggetto: Richiesta di autorizzazione all'espletamento di attività/incarichi retribuiti o all'assunzione di cariche compensate o gettonate –

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di _____
_____ Cat. _____ presso il Servizio/Settore _____
_____ di questa Amministrazione Provinciale;

CHIEDE

di essere autorizzato/a, ai sensi della normativa vigente e del "Regolamento incompatibilità e inconfiribilità degli e per la disciplina del potere sostitutivo degli organi nel conferimento di incarichi nulli ai sensi del D.L.gs n. 39/2013 " a svolgere il sotto indicato incarico/attività retribuita:

per _____ conto _____ della _____ ditta/ente/altro

sede/indirizzo e codice fiscale _____.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, ai sensi dell'art.47 del citato D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di servizio, senza utilizzare beni, mezzi ed attrezzature dell'Amministrazione Provinciale, per un impegno non superiore a 25 ore mensili e a 12 ore settimanali:

nel periodo dal _____ al _____
luogo e modalità di svolgimento

_____ tempi di svolgimento

_____ che il compenso è pari ad € _____

che l'incarico non rientra tra i compiti dell'ufficio e del servizio di assegnazione, che non sussistono motivi di incompatibilità secondo quanto previsto dal Regolamento comunale sopra richiamato, di cui il sottoscritto ha preso visione, che la durata complessiva degli incarichi svolti nel corrente anno solare non supera il limite di 25 ore mensili e a 12 ore settimanali lavorative, tenuto conto di tutti gli incarichi autorizzati compreso l'incarico oggetto della presente richiesta.

Il/la sottoscritto/a assicura, in ogni caso, il puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio e si impegna a comunicare tempestivamente, per mezzo di ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà eventuali modifiche rispetto alle dichiarazioni sopra rese.

Data

Firma

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In riferimento alla richiesta, si esprime il seguente parere motivato (motivare, indicando eventuali condizioni- es. orario, durata, etc).

Favorevole

Contrario

Luogo e data

Firma _____

DECISIONE DEL SEGRETARIO GENERALE/DIRIGENTE

Il Segretario Generale/Dirigente, in riferimento alla presente richiesta

Autorizza

Non autorizza per la seguente motivazione

Luogo e data

Il Segretario Generale/Dirigente _____

Oggetto: INCARICO DIRIGENZIALE – Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità DLGS N. 39 DEL 2013.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI
NOTORIETA' (ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N
445)**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ Via /P.zza _____ n. _____

tel. _____ cell. _____ e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARO

L'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 39/ 2013, ed in particolare :

ai fini delle cause di inconferibilità, in fase di prima attuazione:

- di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. n. 39/2013) e cioè: Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316); Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis) Abuso di ufficio (art. 323); Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335);

Solo per incarichi dirigenziali esterni:

- di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto privati regolati o finanziati dalla Provincia di Imperia (art. 4, comma 1 D.lgs. n. 39/2013);
- di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali

regolate, finanziate o comunque retribuite dalla Provincia di Imperia (art. 4, comma 1 D.lgs. n. 39/2013);

di non essere stato, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, in regione Liguria (art. 7, comma 2 D.lgs. n. 39/2013) *(salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico)*

di non essere stato, nell'anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della regione Liguria, intendendo a tal fine ente privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1 comma 2 , lett.

c) del D.lgs. n.39/2013 , le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art. 7, comma 2 D.lgs. n.39/2013) *(salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico)*

ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 1 del D.lgs. n.39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.9 comma 2 del D.lgs. n.39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha

conferito l'incarico

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 2 del D.lgs. n. 39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 4 del D.lgs. n.39/2013 come di seguito riportato:

5. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

OPPURE

che sussistono le seguenti cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra richiamate del D.lgs. n.39/2013 :

.....
.....

.....
..... e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine di 15
giorni dalla data della presente dichiarazione.

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dati personali :

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare , che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici . esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

.....
..... Luogo e data

Il dichiarante

**Oggetto: ORGANI DI INDIRIZZO – Dichiarazione di insussistenza di cause
inconferibilità ed incompatibilità DLGS N. 39 DEL 2013.**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI

NOTORIETA' (ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE

2000 N 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente a _____ Via /P.zza _____ n. _____

tel. _____ cell. _____ e-mail _____

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità**

DICHIARO

**L'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. n. 39/ 2013, ed in particolare :**

ai fini delle cause di inconferibilità, in fase di prima attuazione:

di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 7 comma 2 del D.lgs. n.39/2013
come di seguito riportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

(Le inconferibilità non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.)

ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 2 del D.lgs. n.39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.11 comma 3 del D.lgs. n.39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 3 del D.lgs. n.39/2013 come di seguito riportato:

5. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con

popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

➤ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 4 del D.lgs. n.39/2013 come di seguito riportato:

6. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

➤ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 comma 2 del D.lgs. n. 39/2013 come di seguito riportato:

7. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

➤ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 comma 3 del D.lgs. n. 39/2013 come di seguito riportato:

8. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

➤ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 comma 2 del D.lgs. n.39/2013 come di seguito riportato:

9. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

OPPURE

che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra richiamate del D.lgs. n.39/2013 :

.....

.....
 e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dalla data della presente dichiarazione.

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dati personali :

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare , che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Il dichiarante

**Oggetto: Segretario Generale – Dichiarazione di insussistenza di cause di
inconferibilità ed incompatibilità DLGS N. 39 DEL 2013.**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ residente
a _____ Via/P.zza _____ n. _____

tel. _____ cell. _____ e-mail _____

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità**

DICHIARO

**L'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. n. 39/ 2013, ed in particolare :**

ai fini delle cause di inconferibilità, in fase di prima attuazione:

- di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. n.39/2013) e cioè: Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316); Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis) Abuso di ufficio (art. 323); Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335);
- di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto privati regolati o finanziati dalla Provincia di Imperia (art. 4, comma 1 D.lgs. n. 39/2013);
- di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dalla Provincia di Imperia (art. 4, comma 1 D.lgs. 39/2013);
- di non essere stato, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma

associativa tra comuni avente la medesima popolazione, in regione Liguria (art. 7, comma 2 D.lgs. n. 39/2013) *(salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico)*

di non essere stato, nell'anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della regione Liguria, intendendo a tal fine ente privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett.

c) del D.lgs. n. 39/2013, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art. 7, comma 2 D.lgs. n. 39/2013) *(salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico)*

ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 1 del D.lgs. n. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.9 comma 2 del D.lgs. n. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 1 del D.lgs. n. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 3 del D.lgs. n. 39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un

comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima

popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

OPPURE

che sussistono le seguenti cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra richiamate del D.lgs. n. 39/2013 :

.....
.....

.....
..... e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dalla data della presente dichiarazione.

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dati personali :

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare , che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici . esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Il dichiarante

**Oggetto: AMMINISTRATORI DI ENTI PUBBLICI E DI ENTI PRIVATI IN
CONTROLLO PUBBLICO –**

**Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità DLGS N. DEL
2013**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____

residente a _____ Via /P.zza _____ n. _____

tel. _____ cell. _____ e-mail _____

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità**

DICHIARO

**L'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. n.39/ 2013, ed in particolare :**

ai fini delle cause di inconferibilità, in fase di prima attuazione:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. n. 39/2013) e cioè: Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316); Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis) Abuso di ufficio (art. 323); Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335);

di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 39/2013 come di seguito riportato:

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o

comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 7 comma 1 del D.lgs. n.39/2013 come di seguito riportato:

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

(Le inconferibilità non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.)

di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 7 comma 2 del D.lgs. n. 39/2013 come di seguito riportato:

3. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

(Le inconferibilità non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.)

ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 1 del D.lgs. n. 39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.9 comma 2 del D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

5. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 1 del D.lgs. n. 39/2013 come di seguito riportato:

6. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 3 del D.lgs. n. 39/2013 come di seguito riportato:

7. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti

della stessa regione.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.39/2013 come di seguito riportato:

8. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 4 del D.lgs. n. 39/2013 come di seguito riportato:

9. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 comma 1 del D.lgs. n.39/2013 come di seguito riportato:

10. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 comma 2 del D.lgs. n. 39/2013 come di seguito riportato:

11. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della

medesima regione.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 comma 3 del D.lgs. n. 39/2013 come di seguito riportato:

12. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 comma 2 del D.lgs. n. 39/2013 come di seguito riportato:

13. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

OPPURE

- che sussistono le seguenti cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra richiamate del D.lgs. n. 39/2013 :

.....
.....

e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dalla data della presente dichiarazione.

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dati personali :

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare , che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Il dichiarante